

Tribunale Ordinario di Latina

Esecuzioni Immobiliari

262 /2018

Il Giudice,

letti gli atti,

visto il decreto con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza secondo le modalità indicate all'art. 83 comma 7 lettera h) del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,

dato atto che il predetto decreto risulta regolarmente comunicato alle parti in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti funzionali alla partecipazione all'udienza fissata,

lette le note depositate dalle parti,

rilevato che è decorso il termine di sospensione previsto ex art. 41 bis d.l. 124/2019 e che non risulta ostativo alla prosecuzione della procedura il mancato riscontro da parte della banca rispetto all'istanza di rinegoziazione,

p.q.m.

- rimette gli atti al professionista delegato per le vendite come da provvedimento del 13.7.2022.

Si comunichi.

Latina, 07/07/2023

IL G.E.

Elena Saviano

